

La battaglia per l'autonomia della Frasone & Corte Magno
e la sua Costituzione in Ente Autonomo

1907-1916

Col pagamento dei debiti alla ditta BARIGGIOZI & MILANO
per le forniture delle Campane e da poco finita la guerra del "CAMPA-
NILE" subito arriva il progetto di una nuova frattura tra i MINORI
e i MAGGIORI.

Su principio del 1907 la fabbriceria di Corte Magno, vista il
deterioramento del castello delle TORRE CAMPANARIA della Pomoalba
di Sta. Maria e il pericolo che era presentarsi per l'insalubrità pubblica;
prevesso la consueta ferria dell'Inquisizione, deliberava d'urgenza di
procedere alla sostituzione del deteriorato castello a legno con altro
in ferro e affidare alle Ditta Bariggozi & Milanei un lavoro per
la forte metallurgica in £ 3516. — e quello murario al Cotonificio
TREZZI NAPOLEONE, risultato annunciato in £ 4014.

La fabbriceria di Corte Magno forte del precedente studio fatto,
non di lieve importanza che dal Consorzio di Corte Magno era stato
concesso un summo sulle costruzioni del loro castello per le campane
di Corte Magno, molto' richiesto 2 anni, scuse tener conto del sopravvenire
un tempo presieduto dagli amministratori che si occorreva 2 altri summi
si era compiuta la costruzione del castello in ferro. — Per favorire l'industria
locale la stessa fabbriceria fece costruire in legno.

Nella seduta consolare del 3.3.1907 fu domandata viva discussione
con vescovo e il Consigliere COLOMBO ARCANOGLIO ed altri sostengono
che il summo per il castello di Corte Magno era stato di recente sconsigliato e
che non era vero che la fabbriceria era priva di mezzi come si voler.
Per credere in quanto in epoca recentissima si era abbandonata ad
OPERE VOLUNTARIE era di sufficiente recente, quali la SOSTITUZIONE
in COTTO con altro in MATTONEILLE e gli ABBELLIAMENTI ORNAMENTA-
TALI all'interno del TEMPIO, vere che potessero essere offerte
al culto.

l'aula della Fabbricarie venne quindi respinta con 9 voti contro 3 dei 12 votanti ed il verbale venne approvato dal Sottoprefetto di Gellone il dì 29/3/1907

Ma nella stessa riunione si votava pure una NUOVA PROPOSTA di unire le fratture per la separazione della forno.

In una successiva seduta Consiglio del 2.10.1907 su iniziativa della maggioranza degli elettori e pur non essendo le forme esatte, i Consiglieri percolavano un ORDINE DEL GIORNO del seguente tenore:

" - perche l'annessione di Gorla Minore rimane paralizzata dalla situazione di DIVISIONE CONSIGLIARE, 2 faccio presso il Ministero degli Interni e allo Ufficio di Cognizione Provinciale la necessaria postula per ottenere la decisione -- " "

Il 7 settembre del medesimo anno la Fabbricarie, rappresentata al Comune nella seconda domanda di concorso al canto del Castello " dichiarando la propria insufficienza a sostenere l'onere delle spese già incontrate ma anche allora come redatta Consiglio del 7 ottobre, ribadendo le precedenti obiezioni respinse con 12 voti contro 3 (su 15 votanti) l'interposta istanza e il verbale venne pure approvato dal Sottoprefetto con voto 20/10/1907. —

La fabbricarie con ricorso 14/11/1907 si rivolse alla GIUNTA PROV. AMM. IA di MILANO, effettuando le proprie difese contro le decisioni del Consiglio Comunale, affermando la propria insufficienza e for forte age inseguì suffragandola con un certificato del SUBECONOMO dei BENEFICI VACANTI di Porto Arosio, attestante il Consuntivo del 1906 delle FABBR. in cui chiuso con una somma di £ 93,26

Il ricorso sosteneva che il vero motivo del negato Concorso del Comune di Gorla Minore era da ricercarsi nella serie di ragioni avute dai CONSIGLIERI di GORLA MINORE e PROSPIANO per consigliarsi a SEPARARSI ed ERIGERSI in ENTE AUTONOMO.

Il sottoprefetto di Gellone diede al dudoso Gorla Minore di

Cominciarono le deduzioni dell'A.C. La lettura aveva dato il 27.11.1907
e le deduzioni della GIUNTA MUNICIPALE furono del 27.1.1908 con una
percezione nelle segnature del contributo.

Da queell'epoca sino al termine del Campionio 1910 e quasi per cinque
anni vi fu scontro sulla debibilità opere, Comune esprime la
buona ufficiale del reciso ma in effetti in furiosi contatti con il SUBE
CIVICO e la GIUNTA PROV. AMM. DI MILANO per limitare le richieste
della fabbriceria (lettere del 22/10/1903 e portarle a £ 1000, portate
poi a £ 1600).

La Giunta Amministrativa decise quindi in tal senso il 1/2/1910
accogliendo le richieste dei "magnani" e proporre al Comune di pagare
"PRO BONA PACIS" la somma in questione.

Muovimento il Comune fermistava nelle negoziazioni, ammettendo che
le colture condiziona del Comune non poter mai far fronte alle mura sten-
tendo che nel bilancio con un deficit di £ 3500-

Fino al 20/9/1910 le acque rimasero inopportune, ma il 20/9/1910
la G.P.A. di Milano con delibera 1867 riconoscevano la reclamata e l'impresa delle
opere già fatte, ritenendo insufficienti i muri della fabbriceria a far fronte
come da certificato del sub lecario dei BENEFICI MACCHI 2. Porto Fluvio, assegnando
30 florini per l'esclusivo ricorso contro il provvedimento.

La Giunta Comunale posse il contributo con risparmio.
Preoccupata dell'antecedente grande, più di leggere gli interessi del Comune
e non "PER FUTILI RAPPRESAGLIE" e per non gravare i contribuenti, caro oltre
tante, dichiese di dubitare dell'insufficienza dei muri della fabbriceria
di Golfo Neoppiore. Chiede che si compiessero verifiche presso la Ditta Bompelli
e quello T.R.E. 221. Da cui si deduce, se non l'errore, non avesse prove di
che si ebbe per l'incertezza e per le opere murarie erano state fatte in
dilatazioni 1907 e qualche nel 1908.

Sul versante della fabbriceria, da 2 causeuse delle indagini del
Comune, dimostrare di aver contratto in debito col presidente della fabbriceria

ROSSI STEFANO e presente a tale conferma ricevuta per prestiti avuti
in quel periodo.

Iscritte sono da discutere via Consiglio Comunale il 13/10/1910 per
Valutare l'ottendibilità delle rateite non registrate e nella validità del mutu
o debito contratto senza l'autorizzazione dell'Autorità Tattica, ne deciso dalle
deliberazioni di rito. La discussione accende gli animi ma i consigli
di Gorla Maggiore si riunisce il 6 gennaio in minoranza dal fronte GORLA
MINORE - PROSPIANO che esprime 9 voti.

La battaglia non era ancora perduta. Gli atti inviati alla GPA.
di Milano, non convincono quest'ultima a riconoscere l'opposizione dei confe
mò al CONCORSO SPESA in £ 1600.- da parte del Comune e fissa
su Territorio ferentino di 15 giorni per effettuare il pagamento, altrimenti
di obbligo previsto in base all'art 213 della Legge Provinciale e
Comunale.

Il 21/12/1910 la QVNTA PROT RMM. visto lo stesso facente
versare e Bilancio PREVENTIVAMENTE e PERENTORIAMENTE l'ingresso
del contributo di £ 1600.- all'Comune in base alle leggi civili
la comunicazione ricevuta date dal Sottoprefetto da ribadire da
che era già stata redatta "PRO BONO FACIS" a £ 1600 per contenere
le recenti comunali:

Contro le decisioni presse non vi era da il ricorso al GOVERNO
del RE, la preparazione del ricorso è opera del potente Sindaco
di Gorla Minore Conte DURINI, senatore del Regno. Pochi giorni
dopo e precisamente il 13/1/1911 il documento viene chiesto e pre
sentato nei seguenti termini :

" Contro le decisioni adottate dalla GPA il 21/12/1910 il
Comune di Gorla Minore, presenta ricorso al

CONSIGLIO DI STATO

per i seguenti motivi :

a) Non esiste la insufficienza di mezzi in Gorla Maggiore in quanto

"Ne quelle parrocchie vi sono dei CONTRIBUENTI benestanti ha cui qualche MILIONARIO (1 n.d.e)

3

- b) Le spese e il prestito relativo NON erano stati a suo tempo concordati dall'Amministrazione Comunale
- c) Gli stessi fatti degli abbellimenti alla Chiesa, senza tener colpo le delle CONDIZIONI FINANZIARIE e dei risogni indispensabili.
- d) Il concerto a Campione si poteva ridurre a sei (e quelle sostanziate sono di tale peso da far spettolare il Castello) e farsi molto meno. Tale fatto dimostra l'idea LUSSUOSA delle opere effettuate e in considerazione di tale prezzo non è giusto che altri abbiano a fare le spese.
- e) Che era stata fatta la PAVIMENTAZIONE della Chiesa, sicure prima valutare le proprie forze economiche.
- f) Che è troppo facile con quanto sopra ECLARE un DISORDINE AMMINISTRATIVO (risulta alla fabbricarie ! n.d.a) "

Per meglio valutare il documento il ricorso è conceduto dalle seguenti

tit

I POTESI

- 1°) Non dovrà considerare la rimessa forzata dell'incastellatura un atto vero e proprio di esautorazione di edifici a custodia, come non dovrà esservi dubbia che la Chiesa ABbia la CUSTODIA COMPAGNIA.
- 2°) Che prima di intempi si dovrà trovare il momento adatto per il traslocaimento.
- 3°) Che il Signorino non fuori alle RAPPRESENTANZE contro le famiglie estinte nelle dichiarazioni dei rappresentanti della Fabbricarie ed ai Consiglieri Comunali rappresentanti la frazione.
- 4°) Che il Comune di Gorla Minore, non saprà dove reperire tali fondi (in £ 1600-) dato che anche le NUBIFRA GIO COMBARDO (1910 n.d.a) a destrato le campagne e che l'IMPOSTA DAZIARIA è già onerosa per le popolazioni "

Non occorre molta perspicacia per valutare il ricorso. Se pur versa

tato da un uomo abile, potente e versato nella politica continua delle ipotesi fuorvi ed è fondato su aggiornati esami che nulla hanno a vedere con basi giuridiche né con costituzionali raccordo.

La sola deliberazione che il Comune non era in grado di fare era la somma di £ 1600.- vi ha deciso, anche se pur notevole per quei tempi, non sufficiente per un comune che ormai era vicino ai 5000 abitanti e ancora si voleva coprire il tutto non preservando gli antefatti come l'appresaglia.

La Verità era che oltre a non voler perdere la faccia, si voleva comunque la faccenda ad effettuare quei fatti che dovevano portare alla divisione in condizioni di netta inferiorità.

Il 21/8/1911 scoppia il furto mondo. Il Consiglio di Stato emette il:

* DECRETO REALE

di RE VITTORIO EMANUELE III:

stabilito il CONSIGLIO di STATO

visita le LEGGE COMUNALE e PRONCIALE

su proposta del MINISTRO di GRAZIA e GIUSTIZIA e du CULTO.

Abbiamo decretato e

DECRETIAMO

Resposto il ricorso del Comune di GORLA MINORE

Il nostro Guardasigilli Ministro quindi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Sotto a S. ANNA di FALDIERI il 21. 8. 1911

F.R. VITTORIO EMANUELE III

CONTROFIRMATA:

FINOCCHIARO APRILE

Registrato alla Poste dei Conti il 2/9/1911 "

Pochi giorni dopo il 27 settembre 1911, il Decreto arriva al Comune di Gorla Minore e subito la Giunta apre le crisi comunale con le dimissioni in mano.

Si convoca il Consiglio Comunale per il 3 Novembre 1911.

Il tema proposto è "COMUNICAZIONE del PRESIDENTE circa le DIMISSIONI delle GIUNTA ed alcuni CONSIGLIERI ed eventuale AUTORIZZAZIONE al Sindaco di ricevere il Consiglio 2 Stato - Sessione V^e contro il Decreto Reale, relativo' del RICORSO del COMUNE per il Contributo alle Fabbricarie di Gorla Maggiore"

Sole fa pena di ripetere le discussioni, almeno nei punti più caldi.
Il Consigliere GADDA VITTORIO chiede al Sindaco come mai si era avvertito in ricorso che le fabbr. 3 e 9 non - non avesse compiuto i propri conti, mentre le informazioni dimostrano il contrario.

Il Sindaco tenta di dare una logica spiegazione. A questo punto interviene il Consigliere consigliere ROSSI STEFANO che fa osservare al Sindaco le antighiate dell'ordine del giorno sul quale non è bene specificato il motivo delle dimissioni della Giunta e ne chiede la spiegazione.

Ribalte il presidente ritenendo l'O.G. perfetto nella sua formazione eccetto solo che il motivo delle dimissioni avrebbe dovuto contenere una migliore indicazione.

Comunica un viatore (ma a detta dei reali Consigli un furioso - n. d. a.) battibecco tra il Consigliere GADDA VITTORIO di Gorla Maggiore, sostituito da altri e i consiglieri di Gorla Maggiore ROSSI STEFANO, BANFI ERNESTO, CAPPELLETTI GIOVANNI e CAPRIOLI LUIGI.

Il Consigliere ROSSI STEFANO che fuoco da portavoce dello "frasone" ritiene che l'ordine del giorno deve articolarsi in DUE distinte voci. Dicono il Sindaco rispondendo che il procedimento è ridotto della Sottoprefettura per cui deve darne comunicazione, ma che lo stesso presidente non ha nulla in contrario a dividere la discussione.

Passa poi alla comunicazione delle lettere di DIMISSIONI di otto Consiglieri del Consiglio 2 GORLA MINORE e della parrocchia PROSPIANO e delle lettere della Comunicazione della Sottoprefettura ai cui riguardi il ritiro delle dimissioni fu deciso dall'Amministrazione di riceverne alla ^{re} 5^a sessione del Consiglio 2 Stato -

I consiglieri dimissionari presenti in aula dichiarano di aderire alla proposta a CONDIZIONE che il SINDACO non desista dalle pratiche di SEPARAZIONE delle FRAZIONI.

I presenti in aula erano in numero di nove di cui solo i quattro citati erano 2 Gola Nuova e la proposta passa.

Il Sindaco fece al facultativo di evitare una rottura ricorda ai presenti che un nuovo ricorso vorrebbe costare £ 600 — al che l'Avvocato ROSSI STEFANO aggiunse "che si farebbe bene a pagare le Lire 1000 anziché riconoscere cose entro incerto".

Il pendente dette quindi ai voti "IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO" e per proteggere i consiglieri 2 Gola Nuova abbandonano l'aula rendendo SOSPESA la SEPURA, per mancanza di numero legale.

Qui occorre una spiegazione. I consiglieri presenti in aula erano 10 (6 di Gola Nuova e Prospiano + 4 di Gola Nuova). Abbandonata la seduta dai maggiori 4 il Sindaco nel tento di sospese le dichiarazioni, perché inutilizzabili e alcuni dei presenti si sono "prestipolati" in favore alle ricerche di almeno due consiglieri per riportare a otto la componentia del Consiglio e restituire la legittimità.

Infatti il procedimento è proseguito, con due dichiarazioni dei due nuovi arrivati, anche loro di missionari, che dichiarano al Sindaco di ritirare le loro dimissioni, rendendo così operante la procedura. Di nuovo si passa ai voti sulla proposta di ricorso e questa volta la stessa fane all'UNANIMITÀ dei soli rappresentati di forte "nuove" e Prospiano.

Dal locuto ne le fabbricarie di Gola Nuova, con velelate complicità e con la volontà dell'intelligente ROSSI STEFANO nulla si avrà per difendere il DECRETO REALE.

Quelli del Capoluogo e di Prospiano a loro volta presentano le "PROPOSTE di SEPARAZIONE della FRAZIONE del Capoluogo, non solo, in precedenza il 25/11/1911 nell'azione il Bilancio e Provisione del

1
Come evitare di riducere il contributo delle campane ed ulteriori per le G.P.A. il seguente certificato:

* Il sottoscritto

CERTIFICA

5
Che il Bilancio di previsione per l'anno 1912, avendo un totale di £ 60,423, on
di cubati ed effettuati in uscita, con un aumento di £ 2890,04 nella somma
del Comune a favore del bilancio stesso, viene approvato dalla Giunta il 10/10/1911,
e che qui di seguito si trascrive.

- - - - - OMISSIONE - - - - -

L'aumento della spesa è decisamente causato dai seguenti motivi:

- 1) Spese d'ospitalità che si sono verificate
- 2) Pagamento arreca stade cimitero (Gorla Minore n.d.o.)
- 3) Pagamento bandi e supplimenti scolastici (Gorla Minore n.d.o.)

Nel bilancio non sono indicate le £ 1500,- alla fabbricazione
di Gorla Maggiore non ritenendo la G. Municipale freudesi le
responsabilità prima di aver udito il Consiglio

GIUNTA MUNICIPALE : GIULIO Conte DURINI

Davide Manz ROSSI

Franzese MACCHI

Carlo CATTANEO

Segretario G.B. LUSSARDI "

Il 10.12.1911 si presenta davanti l'avv. POZZI DOMENICO
e l'avv. G. RIVAROLI il nuovo ricorso al GOVERNO di RE
nella FV e fermezza del Consiglio di Stato.

I fermi in linea del ricorso sono già stati ampiamente discututi
nella visione delle due parti. Riferiamo quindi solo la visione
del ricorso nella

"

TESI

NON ESISTERE L'INSUFFICIENZA di MEZZI. E' purissimamente
costante che l'obbligo transitoriume mantenuto dalla legge

"e carico dei Comuni di provvedere alla conservazione degli edifici inseriti nel culto il pubblico culto è meramente subsidario ed extrinsico, in quanto a ciò si può provvedere con altri mezzi.

Quando risulti in fatto non esistere persone od enti ne patroni tenuti per lege e per contratto, alla conservazione del Sacro Edificio e delle Parrocchie. E' POVERA o poveri sono nelle quasi totalità anche i Parrocchiali, solo allora il Comune non può sottrarsi all'obbligo di contribuire nelle opere di riparazione del Tempio.

E' risaputo pure essere giurisprudenza costante che l'art. 320 delle Leggi Comunali e Provinciale non ha abrogato le leggi anteriori in materia di spesa per la conservazione degli edifici inseriti nel culto e quindi esiste tutt'ora l'obbligo degli Enti specificamente indicati in dette leggi a provvedere alle suddette opere, secondo l'ordine di procedure stabilito dalle Leggi Canoniche.

Il diritto canonico ha tutt'ora efficacia anche per quanto riguarda la base e la validità del riparto delle spese per gli edifici al culto reale e non personale e precisamente su tutti i possessori di beni stabili situati nel distretto Parrocchiale acciò che essi non abbiano ivi la loro dimora (affitto CASALE 22/3/1908 - Dec 4^a sez, 13/11/1896).

Quo primis, non si comprende come mai la G.P.A. per pagare una spesa spesa che raggiunga sulle Lire 4000 - non abbia tenuto calcolo del Contributo obbligatorio della popolazione ed abbia sciolto su di essa affermando semplicemente che, stante la triste annata, i fedeli non potranno corrispondere di fui, riconnuendo così ad uno degli ultimi posti della scala degli obblighi un "mire Canonico", cioè il Comune. Avranno non doverez spiegare alle sagacità della G.P.A. l'essere notoria di non possedere beni stabili nel distretto delle Parrocchie di G.M. MILLIONARIO PARROCCHIO ed altri possessori con un CENSO talmente COSPICUO che da soli farebbero far presentare le cause in comune. E poi a quale annata si riferisce la decisione della G.P.A.?

Dall'epoca della costituzione dell'incastellatura fu ad oggi di annate, le sono lasciate dal T.R.E. e non per tutte si poté rilevare lo stesso rettangolo.

Sì dice anche che la Fabbriacaria non abbia avuto e non abbia tuttora i versi sufficienzi in cassa al proposito il certificato del Subcommissario dei Beni Pubblici Accanto 2 Busto Arsizio, che attesta ^{l'uso} al termine dell'esercizio 1906. Ma il Comune non ha potuto e non può redire dure i successivi esercizi 1907/8 1909/10 non essendosi ancora compilati i rispettivi conti. Il Comune ha una sola prova certa, irreparabile, e cioè che la spesa è stata assolta in modo completo. La fabbricaria afferma di aver contratto un mutuo, ed entro le date delle ricevute di denaro a suo tempo ricevuto e presto dal suo Presidente.

La G.P.A. conforta le sue decisioni sostenendo, che stante l'ingresso dei lavori, e quindi del mutuo, non poteva avere preventivamente la mancanza autorizzazione ad esso. Ma il contrasto è troppo evidente fra l'equa dei lavori e quella del mutuo. Quest'ultimo nella sua massima forza risulterebbe contrattato nel 1908 e quindi emerge l'abbandonare del tempo intercorso e sufficiente per deliberarne ed inserirlo nei bilanci, farlo approvare nella forma contraccambiata e ratificare in quella già avvenuta. Invece tutto ciò che la legge impone a titolo dei diversi Enti, proponendo per l'esplorazione tutti gli organi singoli e collegiali, nulla viene negli atti della Fabbriacaria. E quale valore legale il Comune può ammettere a delle ricevute non registrate e quindi di data incerta, ricese come appare dalla forma traccia delle forme nello stesso giorno in cui furono prodotte? Esse mancano perfino delle motivazioni e non c'è perciò per quale motivo il danaro fu prestato. E non è molto subitistico il fatto che in nessuna delle istanze prodotte dalla fabbrica, nemmeno nel ricorso alla G.P.A., nel tempo successivo, nei diversi atti, è fatto cenno all'esistenza di un prestito? E' più che evidente quindi il non capire tutte queste omissioni e contraddizioni in natura lo spirito dell'art. 320 dello "Statuto P. e Com." rendendo molto dubio e scaltone il dispendio del pubblico denaro.

" Vi è di più. — Il precedente storico in cui le G.P.A. non vuole dare importanza, quello dell'abbellimento della Chiesa, della sua pavimentazione, completa il quadro, della tesi sostenuta dal Comune. Altro che nel biennio 1906 si pensava in occasione della VISITA PASTORALE, risulta di MEZZI RILEVANTI e di carattere VOLUNTARIO, altresché non può reggersi alle più elementari argomentazioni logiche e tecniche il falso apparire del PERICOLO di un incendio che si spieghi sotto il feso di ben SEI CAMPANE (per le stesse ragioni se non crederai anche me) cade da fatto in sé quello che FU ed È il PRECONCETTO, ma soprattutto immaginario, l'INSUFFICIENZA di MEZZI. Non può non ammettersi che sia volto ad INFRESCARE la VOLTA (delle Chiesa - n. d. a.) di un'opera luminosa il fatto dovuto a mera scelta, il tento di fronteggiare una spesa più necessaria e questo pensiero affatto dovuto essere un motivo per le fabbricarie.

Le esse non sanno misurare il peso delle proprie fose, se volle abbandonarsi alle momentanee gioie di un'opere decorose, ma proibibile, non è gusto che altri abbiano a sopportare l'annessa di un onore cui fu costretta a sottostare. Ne vale osservare che detta festuosità deve comprendere largizioni e anomie. E' molto facile vedere un disordine amministrativo sotto l'UBERGO dell'ANONIMA ex l'amministrazione è un Ente doveva appropriarsi e reggersi in base multi queste elusioni al supremo controllo a pubbliche comuni dene.

Il Comune 2 Corte Minore sostiene inoltre le seguenti:

IPOTESI

Non dovrà considerare la rimozione di un incastellature per campane un'alto vero e proprio e conservazione di un edificio destinato al culto. E' innegabile che l'edificio sentito al culto è il TEMPIO, luogo radicale dei fedeli per le proprie manifestazioni religiose. Soltanto le opere intese alla conservazione di tale edificio possono entrare nell'orbita della art. 320 della legge citata è nulla fui

lo spirito delle leggi deve in questo caso restituire alla buona di non farne i fedeli di una religione, riconoscere per le Uffiate, delle libertà di radunarsi in comunita' per quelle manifestazioni collettive che sono insite nel loro CUORE e formano con tutto quello che non può scindersi o che richiede CULTO ESTERNO.

Ma il Comune non trova le vicende che accade al Municipio né sia una Torna nella cui cella ha posto una messastellatura, per ben far compiere, non vede l'urgenza subita di rimuoverla se non c'è il bisogno, potendo benissimo attendere, colla rimozione del pericolo immediato per il pubblico, l'opera fuorviante farsene fare per la costruzione di un nuovo castello -

Offuscate poi il Regio Governo non trova nemmeno ferire alle invocate cause di rappresaglia, il sottoscritto fa osservare, che non vi sono fondi disponibili per tale spesa nel Bilancio Domestico e non si sa dove baltare le espese per trovare le £ 1600.-, che verrebbero capitate nel Bilancio 1911.

La somma proposta eccede il limite legale di £ 3078,65 per bene 2m.
11.482,02 ed è nota la POCA e MINIMA PRODUTTIVITÀ di questa PLAGHIE a cultura che per il più furioso devastate del NUBIFRAZIO LOMBARDO e i cui danni riappaiono anche sulla prossima annata. Le tasse comunali sono applicate anche in modo non proporzionale delle leggi data la contemporaneità della TASSA FAMIGLIA e sul VALORE LOCALIVO. Il DAZIO è altrettanto gravoso e fonda su diverse domande di riduzione dei rispettivi canoni di abbonamento.

Insomma non è facile di soffriacare all'idea di dover infliggere un peso non necessario, NON GIUSTO, non infallibile, quando nel Taffetto ottiene la soluzione altri PROBLEMI di ben più alta importanza, rispetto alla salute e all'educazione pubbliche.

Il sottoscritto confida pertanto che il REGIO GOVERNO rimanga padroneggiare i molti esposti sul presente ricorso ed ottenga che debba conformare a quanto giustizia e retto criterio amministrativo l'uffozzo

Se il primo ricorso contieneva degli scarsi campionisti ed insolu-
ti nello scrivere, il nuovo ricorso fatto su stile prettamente da "LEGULEO"
E' indubbio che i legali abbiano l'abilità e sufficiente i simili
problem. E cercare di non si ha il dovere per ottenere vantaggio, ma
francamente gli elementi di fondo per una verifica della sentenza non
si riscontrano.

Allora il tentativo di cogliere i motivi di fondo riscontrando proprio
dalle argomentazioni edottate dagli avvocati che furono più avanti.

Una lettera del 7/12/1911 da parte del Sottoprefetto niente ne
falsa pista il Comune in quanto lo stesso scriveva "Che se si dovesse
eleggere le amministrazioni del Comune e Stato, non farebbero le trattative
per una onorevole riunione CON GRAVI RIPERCUSSIONI SULL'ORDINE
PUBBLICO".

Da tempo furo i contatti con i uffici per trovare le soluzioni
definitive al problema che certamente non risiedeva nelle questione
di un reddito, ma nella DIVISIONE delle FRAZIONI erano frutto.
Lo scoglio legale era la legge dello Stato che impedisce alle paesi
inferiori ai 3000 abitanti di essere amministrati autonomamente e
quindi non poter disporre Comuni.

a) Occorrerà una legge speciale in Parlamento e contatta con le
Autorità politiche.

Infaticabile l'avvocato ROSSI STEFANO con i legali
delle fabbricerie {AVV. DEL GIUDICE CHIMENTI} e il deputato FILIPPO MEDA
e DELL'ACQUA. Il più alto esponente del Partito Popolare, grande
elettore in Lombardia ed il secondo è sindacalista "PAÀ CARLEÓU"
del partito socialista nato indubbiamente dalla lotta classe e enor-
memente popolare tra gli elettori di ogni tendenza.

Si cercò subito di impostare in modo a presentare in Parlamento
una LEGGE SPECIALE di istituzione del Comune e Golla Magno
e superare le divergenze rimanendo fra i due.

Nel contempo si stringono le fila per un tentativo di accordo sulla fondazione 2 divisione e mi senti fa trovare un modo migliore delle proposte dei fratelli gli ultimi della popolarità e le prerogative della Divisione 2 Gorla Maggiore.

E nel giro 2-3 giorni due fatti si susseguono, ma la rappresentanza di Comune della Divisione 2 Gorla Maggiore è sparuta. Sono 5 i Consiglieri su cui può contare la nostra popolarità e di questi un imponente (Gadda Ristorio) mentre la rappresentanza di Gorla Minore e Prospiano, calandate, si presenta in forze con 11 Consiglieri (tra i quali qualcuno che era stato il portavoce uncinato) e dunque il conte DURINI CARLO.

A memoria d'uomo, narrano gli anziani, che si fu un fermento e un succedersi di discorsi di non certo tranquille.

Come già accennato in precedenza la superiorità numerica della Divisione era assurta e la prepotenza di personalità nella coalizione aveva ottenuto il suo scopo.

"Interritamente è venuta la lettera del conte DURINI all'Av. POGGIO per copiare le mentite" (Edil 26/12/1911)

"Io non faccio che spiegare l'altra volta e allettato. Si voglia l'acquisto eterno e dovere fare anche in Gorla maggiore! Si voglia una scuola, allettato in Gorla maggiore! O Gorla maggiore e volerlo un deputato di Stato Cattaneo come nel Capodanno! El tutto nuovo come un cambiam di colpa dei cittadini 2 Gorla maggiore è niente e farle a TURBOLENZE (Prefetti e Viceprefetti!) tutti approvano il Sudore per uccidere al Capo 2 Stato. E poi n'è da aggiungere che nelle elezioni del 1911 si sono presentati 74 UOMINI BATAGLIERI e FIERI avversari"

"Il documento è diligenza e mettere in dubbio l'opinione dei "PICCOLI" che non trovano "NE L'SPIRITO DI SACRIFIZIO" né "CONCORDIA" perché hanno solo per il loro "BENE UNICO e PERSONALE" e in questi dei documenti rivelati e quelli futuri fa fortemente dubitare delle sue constatazioni non comprendendo forse il mestiere dei tempi e

Si deve procedere immediatamente alla convocazione del Consiglio Comunale
e l'11/11/1911 fuvitare disordini e perciò il SOTTOPIRETTTO di
GALLARATE con la forza pubblica.

L'intervento del rappresentante del Governo è giustificato dall'incubo di
incendiare gli aruni ed evitare il PIU' INCALZANTE PERICOLO DI
CONFLAGRAZIONE ritenendo che gli aruni sono troppi duri nelle con-
fessioni ed ANTAGONISMO è uterino.

Apri le discussioni sulla solita il SINDACO DURINI Conte GIUSEPPE
nella sua qualità di Presidente e controlla la legittimità del numero dei Consiglieri
che risultano presenti:

- 1 ALBE' ANGELO di
- 2 BANFI ERNESTO di Grotta Magnone
- 3 CAPPELLETTI GIOVANNI "
- 4 CAPRIOLI LUIGI "
- 5 ROSSI STEFANO 7
- 6 CATTANEO CARLO di Grotta Nuova
- 7 COLOMBO AMBROGIO "
- 8 GADDA Luigi "
- 9 COLOMBO ARCANGELO "
- 10 GIACCHETTI PIETRO 6
- 11 ROSSI don DAVIDE "
- 12 MINORINI FRANCESCO "
- 13 SALMOIRAGGI GIORGIO "
- 14 MACCHI LEONARDO 2 Proptidano

Assenti:

- 1 BENNATI FILIPPO perché DECEDUTO di Grotta Magnone
- 2 MOLTENI RINALDO " DECEDUTO di Proptidano
- 3 BERNACCI ALESSANDRO DIMISSIONARIO 2 Grotta Nuova
- 4 DURINI Conte CARLO inviati superificiali 2 Grotta Nuova
- 5 GADDA Vittorio " u grotto " Grotta Magnone

Si procede nel ordine del giorno.

9

"PROPOSTA della SEPARAZIONE del CAPOLUOGO ed EREZIONE di COMUNE AUTONOMO
della FRAZIONE di GORLA MAGGIORE."

Il Sindaco avvistato paga un voto ringraziamento a nome di tutti i Comuni al sottoprefetto che ha voluto fusione, dimostrandosi in tal modo che Egli prende serio interesse alle questioni che riguardano il Comune e la sua persone rende le sedute, maggiormente importanti, e da parrocchie delle vostre menti nell'ordine e nelle leggi.

Il SOTTO PREFETTO esordisce ringraziando i Comuni per la loro forte
apparizione e concordando che il Comune di Gorla Maggiore sia composto a popola-
zione BUONA e LABORIOSA, osservante alle leggi e che egli non è sempre
interessato alle vicende amministrative, tuttavia utile la sua presenza nelle feste
più acute.

Dia di aver raffigurato la sua attenzione nel Canti bato su le campane
ma di aver subito colto il subdolo più radicale della spartizione che un
quello che SEPARAZIONE dei paesi e la creazione di COMUNE AUTONOMO.
Silenzio nei Cometti personali coi rappresentanti delle due parti, le quali furono
coronate dell'esito di deciderne la presunta adunanza.

Preannuncia la presentazione dell'O.C. da parte della Presidenza,
e invita alla serena discussione.

Il Sindaco, ribadisce i punti per un coordinamento delle
frazioni e conclude l'Ordine del Giorno con la presentazione di

DELIBERA

per misure senz'altro le proprie e tutte gli ATTI per eseguire quanto sopra.

Interviene il Consigliere ROSSI STEFANO, che tipo deve poter
separarsi dall'ON DEPUTATO CARLO DELL'ACQUA e presenta un memoriale
conveniente le deduzioni dei "PICCOLI" Consigli di Gorla maggiore, che
sono affirme, nulla dei quali, non SI PUO' PARLARE di SEPARAZIONE.
Il memoriale Composto a 11 articoli è il seguente:

1. Consiglio della Frasone e Gorla Maggiore, nella persona dei

presenti, rende con la Convenzione approvazione del ^{comune} **GRADIA VITTORIO**
a nome del presentatore, vi ordina alla presentazione dell'OG, esponeva e vogliono
si disposto quanto segue:

- 1°) Che la domanda di separazione sia proposta ed inoltrata dal Consiglio
in relazione ai termini prescritti dall'art. 115 cap. 2 della Legge Provinciale e
Comunale.
- 2°) Che al territorio della fusione siano conservati i **CONTINI** quelli
alla medesima spettino ai sensi d'appartenenza sui al Comune di
Gorla Minore.
- 3°) Che il **PATRIMONIO** comunale tanto l'immobili che di mobili, rende i
CREDITI e i **DEBITI** della fusione comunale Vergano divisi in propor-
zione del numero delle popolazioni risultante dalle circoscrizioni,
in modo che ad un maggior numero di popolazione corrispondano fonda-
mente maggiori diritti ed oneri e maggiore patrimonio.
- 4) Che Vergano nominati 2 Porti Tenui, l'uno da sagliere del Comune
di Gorla Minore, l'altro delle frazioni 2 Gorla Maggiore, i quali abbiano
a sollecito l'appalto mobiliari ed immobiliari del Comune opere
effetti dello dominio di cui sopra, nonché le costruzioni, le opere e
gli impianti pubblici in attività nelle due circoscrizioni territoriali
(impianti elettrici, pompe di acque potabili ecc.) allo scopo di
determinare i confini dell'una circoscrizione o Ente a destra di -
l'altra si regge come sopra del numero delle popolazioni.
- 5) Che vi sia di straccordo vi si arbitri il **SOTTO PAGA FETTO** di quella
notte colla nomina di un terzo arbitro.
- 6°) Che vaga questa sera viene nominato un RAPPRESENTANTE dell'Ufficio
di STATO CIVILE per la parola.
- 7°) Che vi deroga al fatto 3°), allo fabbricato di Gorla Maggiore
in punto (in merito a dia) **CONTRIBUTO COMUNALE**, sulle spese
del castello delle Caprese, attesa a soffrire incolpante il COMUNE
di GORLA MINORE, sua responsabilità ed oneri per il COMUNE di

GORLA MAGGIORE.

10

- 8°) Che sia INTEGRATA, su fondazione delle parole di separazione, la RAPPRESENTANZA al CONSIGLIO della Frazione di Gorla Maggiore, presso le quali si faccia la NOMINA dei QUATTRO CONSIGLIERI MANGANTI.
- 9°) Che il Contributo di £ 400 - sia qui anticipato dalla FRAZIONE di GORLA MAGGIORE al MEDICO, e da far gari in quanto riuscito calcolato nelle spese del Comune agli effetti del fatto 3°, —
- 10°) Che si rilasciate copie della rappresentanza della Fraz. 2 a maggio della LISTA ELETTORALE, di detta Frazione, nondi una COPIA per INTERO del BILANCIO COMUNALE. —
- 11°) Che le SPESE tutte sussidiate per la separazione, di fazioni, delle copie dei bilanci e delle liste 2 cui sopra, nondi le copie del versale dell'odierne seduta facciamo. — Compiuto esercizio del Capoluogo.

Le discariche amministrative in cassam articoli, ad un pentimento nel I^o, nel II^o e nel VI^o fatto, le dove si accorre alla domanda di farsi degli elettori al Capoluogo secondo le medesime leggi art. 115 - cap. 2^o - LEGGE COM. LE e PROV. LE per ottenere la separazione e al modo a riportare le ATTIVITA' e PASSIVITA', ma l'interento pacificatore del Sottoprefetto riesce a riportare equilibrio giungendo alle VOTAZIONI per appalto nominale. Il Consiglio quindi

APPROVA

il seguente ORDINE del GIORNO :

" Il Consiglio Comunale

RITENUTO

che per: tranquillizzare gli animi, troppo divisi da COMPETIZIONI ed ANTAGONISMI DI INTERESSE, per resistere audacemente amministrativo, per VANTAGGIO RECICROPO delle popolazioni delle diverse parrocchie; URGE provvedere con tutti i mezzi disponibili la separazione del Comune della Frazione 2 Gorla Maggiore e la sua ensione in Comune.

SENTITE

le richieste presentate dai Consigli della Frazione nel memoriale a verbale
che s'incarica in sede ed accettabile completamente ad eccezione
del paragrafo 1º)

DE LIBERA

di misurare questo tutto gli altri Consigli per compiere le seguenti

Siglano BOSSI appunto del memoriale presentato la seguente risoluzione

"Volte che Vagno accolte le nostre proposte i Consigli della Frazione
di GORLA MAGGIORE in vista anche dell'ABANDONO DEPLORABILE
in cui viene lasciata la Frazione, tutt'ore mancante 2 SCUOLE SUFFICIENTI
dell'UFFICIALE di STATO CIVILE, CON STRADE all'interno dell'abitato in
condizioni deplorabili e manutenzione, appartenenti ai tre gg
elettori e i Contribuenti del Lusso, le fratelli di separare
da da parte loro accettano subordinatamente all'emanazione delle
sopraeritte condizioni e si riservano di riferire al Consiglio dell'ente
delle fratelli dopo il 26/12/1911."

Abbia così voluto includere nel finale questa proposizione dei "piccoli"
in riferimento alle più esperte segnalazioni delle condizioni sociali e
economiche, sorte da un'iniziativa voluta dai "grandi" e non dalle
rispettive popolazioni.

DE BONIS

Il Sottosegretario in tale opportuna approva le suddette deliberazioni
dei respe operanti.

Responso da quel momento in avanti i ricorsi al CONSIGLIO
di STATO,

la quale risponde il 19/1/1912 con la seguente:

DECISIONE

"Nel ricorso del Consiglio di Gorla Minore, rappresentato dagli avv. POZZI
e RIVAROLI
contro
il MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA e contro

LA FABBRICERIA di GORLA MASSIORE

è

CORNO Rev. PIETRO

per

l'ANNULLAMENTO e SOSPENSIONE Decreto REALE 21/8/1911

relativo al contributo. (omissis -)

udite nelle udienze del 22/11/1911 e relative AICARDI e CORNO RIVAROLI per il ricorrente.

RITENUTO in FATTO

che la G.P.A di Milano decise il 21/12/1920 la compenzione del contributo. (omissis) e da il Comune ricevere contro tale decisione e che il Governo con D.R 21/8/1911 respingere il ricorso. (per motivi già enunciati - omissis).

Contro il decreto il Comune riconosce questa decisione per i motivi (che esposti nella pellente - omissis) per le gravi condizioni in cui rappresentava un incubo di disoccupazione e per l'imperiosità del danno che ne deriva, SOSPENDE la esecuzione del Decreto impugnato.

DIRITTO

La decisione riserva ogni pronuncia sullo scatto e sulle spese ordinarie che venga sospesa. Lé

ESECUZIONE

del R^o D^o 21/8/1911 relativa al contributo. (omissis)

Con deciso in Roma il 22/12/1921 deve la fazione, con intenzione

del P.F. a Presidente (non acciuffo) PINCHERIE

PETTECCHE GIUSEPPE Consigliere

CAGNETTA LUIGI

VANNI GIOVANNI AD

CORNO Camillo

FUCINI G.

estremo Refundario:

AICARDI

Gli avvocati comunicando all'AC il risultato di "UNA SOSPENSIONE" fanno seguire molto più avanti le facelle su £ 861 e gli interventi dei Compesi & Goria Minore che criticano il coto dell'autunno e cui si devono aggiungere oltre £ 85,95 per il pagamento del conto apr.

Voi autoritario del Sudario: Che fare? Il solo pretesto vuol dar la via all'ordinanza e mi altre cause conta.

Si decide però il tal scusa ed è richiesto di deliberarsi sulle inidoneità burocratiche con le conoscenze del Consiglio. L'avv. POZZI DOMENICO il 22/7/1913 ci fa conoscere che il processo di ricorso si svolgerà il 1°/AGOSTO/1913.

Il tentativo è fallito da un solo motivo un destino 2^o EFFINATA malgrado accordi fra i principi dell'AUTORITÀ TUTELARE.

Nel frattempo le procedure di reperimento cominciano a muoversi con l'apertura della seduta del COMITATO PROVINCIALE di Milano in data 16/6/1913 che attraverso le necessarie informazioni inviate per l'esame ai Compesi e che in particolare riferiscono le persone intromessi e che rivelano che in data 26/11/1911 gli elettori delle frazioni 2 Goria Maggiore su ben 160 firmatari (su 912 componenti gli elettori) chiedevano lo stacco delle frazioni (autentico del notaio Noholtz 2 Serchio) e che tale esposto venne presentato dal Sudario il 19/4/1912.

A seguito di ciò la DEPUTAZIONE PROVINCIALE incarica i propri tecnici di provvedere a una completa analisi della frazione e che il territorio risultava da dividere nelle seguenti porzioni GORLA MINORE 545 poi al 40% dell'area totale.

PROSPIANO 283 21%

GORLA MAGGIORA 533 39%

e che
la popolazione era 2.

GORLA MINORE	n. 2406	poco 44% della popolazione florilegia	12
PROSPIANO	881	16%	-
GORLA MAGGIORE	2198	40%	-

La relazione di seguito nel descrive le scuole e le provviste dei servizi di acquedotto, di ambiente, cimiteri, scuole, Illuminazione ecc ecc e del

CONTO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI GORLA MINORE

ATTIVITA'

1) Case abitabili d'UFFICIO MUNICIPALE a Gorla minore	L 81940.-
2) Poste n. ve lungo la via principale (60 circa) a Gorla minore	548.50
3) Impianti di illuminazione elettrica e ferro rotolata (2 Poste)	85220.-
4) Poste pubbliche a Gorla minore	548.50
5) Mobili e arredi d'ufficio Santi (2 Poste)	548.50
6) Pompe idrauliche (2 Gorla minore - 2 Prospiano - 2 Gorla maggiore)	548.50
Totali attivita'	L 59237.-

PASSIVITA'

1) Mutuo chieropotenzi (Posto Rifugio) credito Gorla maggiore	L 8900.-
2) Prezzo famiglia orfanotrofio € LL.PP 2 milioni	3800.-
Totali passiva	L 12700.-

PATRIMONIO NETTO L 40.537.-

CONTO PATRIMONIALE COMUNI "divisi"

	GORLA MINORE	GORLA MAGGIORE	Confr. con denaro a favore di Gorla maggiore
1 - Case	L 81940.-	L 2792.-	
2 - Poste	548.50	219.80	
3 - Imp. elettrico	85220.-	8410.-	1400.-
4 - Poste	548.50	219.80	
5 - Mobili ed arredi	3485.-	2000.-	299.-
6 - Pompe idrauliche	3.000.-	3495.-	
Totali	L 46342.-	L 12985.-	L 11239.50